

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4915 del 25/10/2019
Oggetto	Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Impianto di recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, localizzato in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Via Farini n.6 - Proponente: Gatti Srl - Autorizzazione unica (Rinnovo e modifica)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5015 del 22/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno venticinque OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 DEL Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, localizzato in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), Via Farini n.6 – Proponente: Gatti Srl – Pratica ARPAE n.16282/2019 – AUTORIZZAZIONE UNICA (RINNOVO E MODIFICA)

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, ai Capi IV e V della Parte Quarta “Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati” disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l’articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l’ottenimento di un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

Gatti Srl, avente sede legale in Via S. Allende n.11/A, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), è autorizzata ai sensi dell’art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione della Provincia di Modena n.567 del 16/12/2009, all’esercizio dell’attività di recupero (operazione R9 di cui all’allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti speciali e urbani non pericolosi nell’impianto sito in comune di Castelnuovo Rangone (MO), via Farini n.6. L’autorizzazione ha validità sino al 30/11/2019. L’autorizzazione unica è stata modificata con i provvedimenti nel seguito indicati:

- determinazione della Provincia di Modena n141 del 16/12/2010;
- determinazione della Provincia di Modena n.437 del 20/10/2014;
- determinazione ARPAE DET-AMB-2017-1455 del 20/03/2017;

la ditta è autorizzata al trattamento di rifiuti oleosi EER 200125 e EER 020304 derivanti dalla fabbricazione di olii e grassi vegetali e animali, dall’attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari e dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani per i seguenti quantitativi:

- EER 200125 9.900 t/anno (11.000 mc);
- EER 020304 100 t/anno (110 mc);

ed uno stoccaggio istantaneo di 190 t, pari a 210 mc;

le emissioni in atmosfera sono autorizzate con Determinazione della Provincia di Modena n.73 del 25/05/2014.

Considerato che

in data 22/05/2019, Gatti Srl ha presentato istanza di rinnovo e modifica dell’autorizzazione unica (prot. ARPAE n.81200); le modifiche richieste riguardano:

- la diminuzione del quantitativo di rifiuti in stoccaggio istantaneo autorizzato alla messa in riserva R13 funzionale al successivo recupero R9 da 210mc (190 t) a 110 mc (100 t) tramite il cambio d’uso del silo n. 2 indicato nella planimetria n.05 allegata, che da serbatoio di stoccaggio dei rifiuti in ingresso sarà adibito alla funzione di maturatore;
- l’inserimento di un filtro a calza per la riduzione delle impurità fino alla soglia massima del 1% del prodotto in uscita dal maturatore;

- l'utilizzo del silo interno al capannone esclusivamente come winterizzatore;
- l'aumento della quantità massima totale di rifiuti da recuperare da 10.000 t/anno (11.110 mc) a 17.500 t/anno (19.450 mc) di cui EER 200125 17.000t/anno (18.900 mc) e EER 020304 500 t/anno (550 mc);
- la messa in riserva R13 del rifiuto EER 200126* per un quantitativo pari a 6 t/anno (5,5 mc);

relativamente a quest'ultimo rifiuto la ditta ha dichiarato nella relazione tecnica che tale operazione è una richiesta dell'azienda concessionaria CONOE, in quanto dalle micro-raccolte stradali e dalle isole ecologiche erroneamente potrebbero essere conferiti, all'interno del contenitore degli oli animali e vegetali, anche oli minerali, determinando così la classificazione dell'intero lotto come rifiuto pericolosi;

al punto 5 della relazione tecnica viene descritto il ciclo di recupero dei rifiuti in esame nello stato di progetto che, da quanto dichiarato dalla ditta Gatti Srl, al fine dell'ottenimento del prodotto finale, risulta semplificato rispetto a quello autorizzato; inoltre, il cambio d'uso del silo identificato in planimetria con il n.2 da serbatoio di stoccaggio a maturatore, consentirà di incrementare la potenzialità di recupero complessiva da 4 t/h a 7 t/h;

nella relazione tecnica allegata alla domanda è stata effettuata un'analisi relativa all'incremento degli impatti sulle diverse matrici ambientali, quali acqua, aria, rumore e rifiuti a seguito dell'aumento del quantitativo di rifiuti oleosi avviati al recupero;

l'attività svolta dalla ditta è idroesigente; le acque prelevate da acquedotto vengono utilizzate per la produzione di vapore (utilizzato nella camera calda), per il lavaggio dei bidoni e delle cisternette una volta svuotate dal contenuto, per il lavaggio dei furgoni successivamente allo scarico dei contenitori e per il lavaggio periodico dei pavimenti. Le acque reflue domestiche originarie dai servizi igienici vengono recapitate in pubblica fognatura, mentre le acque di lavaggio dei contenitori e dei pavimenti, classificate reflui industriali, vengono stoccate in una cisterna interrata della capacità di 40 mc dotata di sistema di allarme sonoro e visivo e, successivamente, smaltite come rifiuto con il codice EER 161002. La ditta ha stimato, nelle condizioni di progetto, un aumento del 20% dei viaggi relativi allo smaltimento di tali acque;

oltre alle acque reflue industriali, la ditta origina come rifiuto, gli scarti e i residui di cibo contenuti negli oli in ingresso, che vengono separati nel corso del ciclo di recupero degli stessi. Tali residui, a cui la ditta ha attribuito lo stesso codice delle acque di lavaggio, vengono stoccati in un silo identificato nella planimetria con il n.05 e smaltiti come rifiuto. La ditta ha stimato, nello stato di progetto, un incremento dei viaggi destinati allo smaltimento di tale rifiuto pari al 75%. Anche l'aumento dei viaggi relativi all'avvio allo smaltimento dei rifiuti costituiti da imballaggi misti EER 150106 derivanti dai triti di bottiglie e dai bidoni rotti non più utilizzabili è stato stimato nel 20%;

tra gli impatti descritti nella relazione tecnica, quello più significativo è rappresentato dal traffico veicolare, in quanto il numero di autocisterne sia in ingresso che in uscita dallo stabilimento aumenta in funzione dell'incremento del quantitativo dei rifiuti conferiti per il recupero e, di conseguenza, di quelli prodotti da avviare allo smaltimento. Dal 2009 ad oggi non sono comunque mai pervenute alla scrivente segnalazioni relativamente a problematiche correlate al traffico veicolare indotto dall'attività della ditta Gatti srl;

per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, il quadro riassuntivo di quelle autorizzate non subirà variazioni; in merito al loro funzionamento, essendo queste attive in modo discontinuo, in quanto legate all'utilizzo degli impianti, aumentando il loro tempo di utilizzo, diminuiranno gli intervalli di inattività degli stessi, ma sempre nel rispetto dei valori autorizzati. Dal 2009 ad oggi non sono comunque pervenute allo scrivente segnalazioni riguardanti la presenza di esalazioni maleodoranti legate all'attività di recupero rifiuti operata dalla ditta;

lo stoccaggio dei rifiuti codice EER 200126* dovrà avvenire nel luogo indicato nell'elaborato grafico "Schema lay out ed emissioni in atmosfera – 21/05/2019" allegato alla domanda e dovrà essere identificato con apposito cartello;

l'attività deve essere autorizzata in conformità ai principi definiti dalla Sentenza del Consiglio di Stato n.1229 del 28/02/2018, in materia di produzione di MPS/EoW, individuando, dove necessario, specifiche prescrizioni in merito;

in merito alla necessità di applicazione delle norme di cui alla LR.4/2018 (Normativa in materia di VIA), la Regione Emilia Romagna, autorità competente in merito, ha comunicato che le modifiche richieste dalla società non devono essere assoggettate a procedura di verifica (screening) (nota PG/2018/152207 del 05/03/2018).

al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto nella configurazione proposta, si rende necessario il rilascio delle seguenti autorizzazioni/pareri/nulla osta ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006:

Autorizzazioni/Pareri/Nulla Osta	Ente Competente
Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 Dlgs.152/2006)	A.R.P.A.E. (SAC)
Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	A.R.P.A.E. (SAC)
Parere di competenza in materia di emissioni	A.R.P.A.E. (ST) A.U.S.L. Modena
Parere di competenza in materia di scarichi	HERA Spa
Parere antincendio	Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena
Parere di competenza (Art.208 co.3 Dlgs.152/2006)	ATERSIR Comune di Castelnuovo Rangone Provincia di Modena A.R.P.A.E.

la Conferenza di Servizi si è riunita il giorno 09/07/2019;

nell'ambito dei lavori della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti contributi:

- contributo istruttorio di ARPAE – Distretto Centro Modena, espresso con prot. n.107319 del 09/07/2019;

in relazione al rumore, presso l'impianto è stata presentata una relazione verifica di impatto acustico in opera, predisposta a seguito di un'indagine effettuata nel novembre 2015, nella quale è confermato che:

- i Valori Limite Assoluti di Immissione ai confini di proprietà ed ai ricettori sono rispettati e rientrano nei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica della Classe V;
- i Valori Limite Differenziali di Immissione ai ricettori sono rispettati;
- il Clima Acustico della casa del custode è rispettato;

eventuali modifiche della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore che possano determinare variazioni significative della rumorosità ambientale, tali da comportare il superamento dei limiti di legge, sono subordinate alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;

per quanto attiene gli scarichi idrici, l'attività di recupero rifiuti non originerà scarichi di acque reflue di tipo industriale; è previsto invece lo scarico in fognatura delle acque meteoriche non contaminate raccolte dal piazzale esterno e provenienti dai servizi igienici per le quali, per loro natura, è sempre ammesso lo scarico; il sistema di raccolta e gestione delle acque reflue è rappresentato nell'elaborato nell'elaborato grafico "*Tav.04 Schema reti fognarie e particolari – 21/05/2019*";

in relazione alla prevenzione incendi, il competente comando provinciale VVF ha espresso con prot. n.11042 del 29/07/2015 il proprio parere preliminare di conformità del progetto alla normativa antincendio, individuando alcune specifiche prescrizioni in merito;

come indicato dal proponente e confermato dal rappresentante del Comune, non si rende necessario alcun titolo edilizio per la realizzazione delle opere in progetto;

con nota del 25/09/2019 (prot. ARPAE n.147964), il proponente ha integrato l'istanza, chiedendo di adeguare l'attività alle disposizioni puntualmente indicate al punto 11.11, allegato 1 del DM.05/02/1998, modificando quindi la prescrizione n.11 della previgente autorizzazione unica;

nel merito, la Conferenza è stata quindi chiamata a riunirsi il giorno 18/10/2019; tuttavia, la riunione è risultata deserta; non sono state rilevate criticità in merito a quest'ultima richiesta;

in generale, dai lavori della Conferenza di Servizi non sono emerse criticità relative all'impianto, all'autorizzazione vigente ed all'istanza presentata da Gatti Srl;

le modifiche proposte richiedono la predisposizione degli allegati "emissioni" e "rifiuti".

Considerato inoltre che

Gatti Srl risulta in possesso di contratto d'affitto dell'area dell'impianto, stipulato il 12/10/2015 con il proprietario dell'area, sig. Graziano Gatti;

le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO (altri Recuperi) **R9 – Rifiuti non pericolosi**:
17.500 t/a x 12 €/t = **210.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO (messa in riserva) **R13 – Rifiuti pericolosi**:
3 t x 250 €/t = 750,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **30.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a 240.000,00 €

in data 07/08/2019 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 (normativa in materia di antimafia).

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n.5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, Gatti Srl con sede legale a Castelnuovo Rangone (MO), Via S. Allende n.11/A all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi esistente, nella configurazione descritta negli elaborati grafici "*Tav.05 Schema lay out ed emissioni in atmosfera – 21/05/2019*" e "*Tav.04 Schema reti fognarie e particolari – 21/05/2019*", condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto (riportate di seguito) e nei documenti allegati:
- 1) entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione deve essere presentato ad ARPAE il Certificato di prevenzione incendi (CPI) vigente, completo della relativa documentazione (planimetrie e altro) e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - 2) La vasca interrata in cemento armato interna al capannone e adibita alla raccolta dei reflui di lavorazione deve:
 - mantenere un franco di sicurezza pari a 10 mc (per far a eventuali situazioni di emergenza);
 - essere ispezionabile;
 - avere caratteristiche di tenuta ed impermeabilità (ad esempio mediante l'utilizzo di resine epossipoliuretatiche o da spossa-cemento);
 - essere dotata di un sistema di allarme visivo e sonoro, da attivarsi in prossimità del raggiungimento del livello di volume utile, corrispondente a 30 mc.
 - 3) Le reti fognarie (acque bianche, acque nere e reflui di lavorazione) e la fossa biologica a servizio dell'impianto devono essere alloggiati in manufatti impermeabili, a tenuta e ispezionabili.
 - 4) La rete fognaria delle acque meteoriche ricadenti sull'area esterna in corrispondenza della postazione di carico/scarico rifiuti e materie prime, a monte del recapito in pubblica fognatura delle acque bianche, deve essere dotato di un sistema di intercettazione quale ulteriore dispositivo di emergenza in caso di sversamento accidentale importante (saracinesca, pallone, ecc.), da azionare nel caso di sversamento accidentale importante di oli e grassi. Il personale dipendente della ditta deve essere adeguatamente formato circa il funzionamento di detto dispositivo di sicurezza.
 - 5) Devono essere messe in atto tutte le azioni possibili per evitare/contenere sversamenti accidentali di oli e grassi.
 - 6) In caso di sversamenti accidentali di oli e grassi, deve esserne data immediata comunicazione ad Arpae, al Comune di Castelnuovo Rangone ed all'Ente Gestore della pubblica fognatura.
 - 7) Le caratteristiche di tenuta ed impermeabilità delle reti fognarie e della vasca di accumulo dei reflui di lavorazione devono essere mantenute nel tempo; al riguardo è necessario sottoporre

tali manufatti, almeno annualmente, ad apposite prove di tenuta da effettuarsi a cura di ditta abilitata esterna, con rilascio di specifico certificato. Tali certificazioni devono essere inviate ad ARPAE.

- 8) Il bacino di contenimento della capacità di 166,40 mc a servizio dei n. 5 silo di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, del prodotto finito e dei rifiuti originati dal processo di recupero deve essere mantenuto sempre sgombero dalla presenza di acqua piovana.
 - 9) Il tubo collegato allo scarico degli automezzi in transito all'interno del capannone deve sfociare all'esterno dello stesso ed essere posizionato lontano da aperture o prese d'aria di altri locali.
 - 10) Durante le operazioni di carico e scarico i mezzi presenti all'interno del capannone devono essere tenuti spenti.
 - 11) Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti allo stato liquido contenuti nei silo devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
 - 12) Eventuali stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatti a tenuta, ovvero realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabili.
 - 13) L'impianto deve essere dotato di idonea recinzione su tutto il proprio perimetro.
 - 14) Entro 30 giorni dalla data di eventuale cessazione dell'attività, Gatti Srl deve presentare all'autorità competente, ARPAE ed al Comune di Castelnuovo Rangone un piano di ripristino dettagliato, corredato di cronoprogramma degli interventi, volto a garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area. L'attuazione di tale piano è subordinata al rilascio di nulla osta di ARPAE e deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività.
- b) di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le autorizzazioni/ nulla osta necessari alla realizzazione delle modifiche proposte ed alla gestione dell'impianto; a tal fine sono approvati ed allegati al presente atto per costituire parti integranti e sostanziali:
- 1) l'Allegato Emissioni – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera;
 - 2) l'Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti;
- che divengono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica;
- c) di stabilire che gli elaborati grafici "*Tav.05 Schema lay out ed emissioni in atmosfera – 21/05/2019*" e "*Tav.04 Schema reti fognarie e particolari – 21/05/2019*" sono allegati al presente documento a costituire parte integrante e sostanziale;
- d) di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- e) di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
- 1) la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - 2) restano salvi i diritti di terzi;
 - 3) copia di ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente, deve essere trasmessa all'Autorità competente entro 30 giorni dalla registrazione;

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

- f) di stabilire che, **entro 60 giorni, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata** in riferimento alle disposizioni del presente atto, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
- 1) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **240.000,00 €**; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - 2) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fidejussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - 3) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - 4) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
- g) di stabilire che il presente atto è immediatamente **efficace ai fini della realizzazione delle modifiche impiantistiche in progetto** (cambio di uso del solo n.2, predisposizione dell'area di raccolta del rifiuto EER 200126*, posa delle condotte);
- h) di disporre che al termine dei lavori per la realizzazione delle opere autorizzate sia presentato un **Certificato di Regolare Esecuzione** a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale; che attesti la conformità dello stato finale dell'impianto al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
- i) di stabilire che a seguito della corretta presentazione del **Certificato di Regolare Esecuzione** di cui al punto precedente, ARPAE provvederà a esprimere il **Nulla Osta all'esercizio e l'accettazione delle garanzie finanziarie**;
- j) di stabilire che a partire **dal giorno successivo al rilascio del Nulla Osta all'esercizio di cui al punto precedente**:
 - il presente atto diventa **efficace ai fini dell'esercizio dell'impianto**;
 - la determinazione rilasciata, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/2006, dalla Provincia di Modena con n.567 del 16/12/2009, poi modificata con le determinazioni della Provincia di Modena n.141 del 16/12/2010 e n.437 del 20/10/2014 e la determinazione ARPAE DET-AMB-2017-1455 del 20/03/2017 è da intendersi, a tutti gli effetti, non più efficace;
- k) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la durata dell'autorizzazione unica è di 10 anni; pertanto, **la scadenza dell'Autorizzazione Unica è fissata al giorno 23/10/2019** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;

- l) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- m) di informare che l'**Autorità competente per i controlli** in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è **ARPAE**;
- n) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- o) di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti.
- p) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PREMESSA NORMATIVA

Il D.lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti*", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*", ha assegnato alla "*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

PARTE DESCRITTIVA

L'autorizzazione previgente di Gatti Srl consente il trattamento di rifiuti oleosi EER 200125 e EER 020304 derivanti dalla fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali, dall'attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari e dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani per i seguenti quantitativi:

- EER 200125 9.900 t/anno (11.000 mc);
- EER 020304 100 t/anno (110 mc);

ed uno stoccaggio istantaneo di 190 t, pari a 210 mc.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza il proponente ha richiesto:

- la diminuzione del quantitativo di rifiuti in stoccaggio istantaneo autorizzato alla messa in riserva R13 funzionale al successivo recupero R9 da 210mc (190 t) a 110 mc (100 t) tramite il cambio d'uso del silo n.2, che da serbatoio di stoccaggio dei rifiuti in ingresso sarà adibito alla funzione di maturatore;
- l'inserimento di un filtro a calza per la riduzione delle impurità fino alla soglia massima del 1% del prodotto in uscita dal maturatore;
- l'utilizzo del silo interno al capannone esclusivamente come winterizzatore;

- l'aumento della quantità massima totale di rifiuti da recuperare da 10.000 t/anno (11.110 mc) a 17.500 t/anno (19.450 mc) di cui EER 200125 17.000t/anno (18.900 mc) e EER 020304 500 t/anno (550 mc);
- la messa in riserva R13 del rifiuto EER 200126* per un quantitativo pari 6 t/anno (5,5 mc) de uno stoccaggio istantaneo di 3 t.

Relativamente a quest'ultimo rifiuto la ditta ha dichiarato nella relazione tecnica che tale operazione è una richiesta dell'azienda concessionaria CONOE, in quanto dalle micro-raccolte stradali e dalle isole ecologiche erroneamente potrebbero essere conferiti, all'interno del contenitore degli oli animali e vegetali, anche oli minerali, determinando così la classificazione dell'intero lotto come rifiuto pericolosi.

Al punto 5 della relazione tecnica viene descritto il ciclo di recupero dei rifiuti in esame nello stato di progetto che, da quanto dichiarato dalla ditta Gatti Srl, al fine dell'ottenimento del prodotto finale, risulta semplificato rispetto a quello autorizzato; inoltre, il cambio d'uso del silo identificato in planimetria con il n.2 da serbatoio di stoccaggio a maturatore, consente di incrementare la potenzialità di recupero complessiva da 4 t/h a 7 t/h.

L'operazione di recupero R9 autorizzata è costituita dalle seguenti attività: dopo una prima fase di stoccaggio nel silo 1, i rifiuti sono inviati al maturatore (silo 2) e qui nel riscaldati a circa 60 °C (maturazione). Così facendo si decantano le impurità (costituite principalmente dai residui di cottura dei cibi e l'acqua) che sono estratte tramite pompa elettrica, inviate al silo 5 e periodicamente smaltite come CER 161002. Il prodotto così ottenuto è filtrato tramite il filtro a calza - con la possibilità comunque di ricircolare l'olio in uscita all'interno del decantatore nel caso in cui si rilevi la non conformità del materiale rispetto alle specifiche richieste - e successivamente stoccato nei silo 3 e 4 pronto per la commercializzazione.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 09/07/2019, non sono emerse criticità o elementi di discussione in merito al rinnovo dell'autorizzazione ed alle modifiche proposte per la gestione dei rifiuti.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto in oggetto è consentita a Gatti Srl nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. La presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R9 *Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli*

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

2. I rifiuti speciali classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R9**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

02/05/DM 98	Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max annuale (R9)
			t/a
11.11	02 03 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	500
	20 01 25	Oli e grassi commestibili	17.000

3. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo di rifiuti autorizzato alla messa in riserva (R13), funzionale al successivo recupero R9, è pari a 110 mc corrispondenti a 100 tonnellate.

4. I rifiuti speciali classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa la messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Denominazione rifiuto	Q max istantanea (R13)
		tonn
20 01 26 *	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	3

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero (R9) dei rifiuti riferiti alla tipologia 11.11 del DM.05/02/1998 [020304] [200125]

5. Per i rifiuti identificati con i codici EER **020304 e 200125** sono autorizzate le attività di recupero nel rispetto delle seguenti prescrizioni (v. punto 11.11 dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98**):
- i rifiuti in ingresso devono:
 - essere costituiti da oli esausti vegetali e animali;
 - provenire dalle attività di fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali; attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari e dalla raccolta differenziata di RU;
 - avere le seguenti caratteristiche: rifiuto oleoso contenente particolato di sostanze di natura vegetale e animale;
 - l'attività di recupero autorizzata è la produzione di grassi colati [R9], da effettuare in conformità con quanto descritto negli elaborati presentati ed approvato con il presente atto;
 - i materiali di cui sopra cessano di essere rifiuti nel momento in cui acquisiscono le caratteristiche di "grasso colato nelle forme usualmente commercializzate".
6. Il prodotto ottenuto dall'attività di recupero R9 deve essere stoccato all'interno del silo in acciaio fuori terra della capacità di 100 mc cad., a tenuta, dotati di accessori per il campionamento del prodotto medesimo e di indicatore di livello, collocati fuori terra esternamente al capannone ed identificati con i numeri 3 e 4, collocati su superficie impermeabile, dotata di bacino di contenimento in c.a. con capacità pari a 166,40 mc, coperta con tettoia.
7. Lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire secondo le seguenti modalità:
- nel silo in acciaio della capacità di 100 mc, a tenuta, dotato di accessori per il campionamento dei rifiuti contenuti e di indicatore di livello, collocato fuori terra esternamente al capannone ed identificato con il numero 1 nell'elaborato grafico "Schema lay out ed emissioni in atmosfera – 21/05/2019", collocato su superficie impermeabile, dotata di bacino di contenimento in c.a. con capacità pari a 166,40 mc e tettoia;
 - limitatamente ai rifiuti identificati con il codice EER 200125, anche in fusti e cisternette (n. max 80) aventi una capacità $0,025 \div 0,2$ mc collocati nell'apposita area all'interno del capannone, su superficie impermeabile dotata di bacino di contenimento e di rete di raccolta di eventuali sversamenti accidentali collegata alla vasca di accumulo chiusa interrata di capacità pari a 40 mc;
 - limitatamente ai rifiuti identificati con il codice EER 200126*, nell'area interna dello stabilimento identificata nell'elaborato grafico "Schema lay out ed emissioni in atmosfera – 21/05/2019", nella quale sia posizionato uno specifico modulo container dotato di bacino di contenimento e identificata con apposito cartello.

8. L'attività deve essere svolta esclusivamente all'interno del capannone, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti conferiti sfusi e dei prodotti in uscita all'impianto mediante autobotti.
9. I fusti contenenti oli e grassi allo stato solido collocati all'interno del locale "camera calda" devono essere sempre mantenuti chiusi, ad eccezione della fase di svuotamento degli stessi.
10. I rifiuti originati dall'attività di recupero devono essere stoccati secondo le seguenti modalità:
 - a) rifiuti derivanti dalla fase di maturazione e centrifugazione: all'interno del silo in acciaio fuori terra della capacità di 75 mc, a tenuta, dotato di accessori per il campionamento del rifiuto contenuto e di indicatore di livello, collocato su superficie impermeabile, dotata di bacino di contenimento in c.a. con capacità pari a 166,40 mc e dotata di tettoia;
 - b) fusti in plastica non riutilizzabili: in container della capacità di 4 mc collocato all'interno del capannone.
11. Presso l'impianto devono essere tenuti aggiornati due registri di carico e scarico, nel quale devono essere annotate tutte le informazioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06: uno relativo ai rifiuti in ingresso all'impianto e sottoposti all'attività di recupero autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed uno relativo ai rifiuti prodotti in proprio, ovvero originati dalla medesima attività di recupero autorizzata. Tali registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione. E' fatta salva l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di tracciabilità dei rifiuti.
12. Relativamente al codice EER 200125, entro il 30 aprile di ogni anno, deve essere inviato un rapporto nel quale ne siano dichiarati:
 - a) i quantitativi in ingresso all'impianto, suddivisi per tipologie e Comune di provenienza;
 - b) i quantitativi recuperati e loro destinazione.

REGOLAMENTAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269, comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A. PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art.268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico.

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione.

B. PARTE DESCRITTIVA

Nella condizione attualmente autorizzata alle emissioni in atmosfera, la ditta GATTI SRL svolge attività di gestione di rifiuti speciali e urbani non pericolosi, nello stabilimento ubicato in Comune di Castelnuovo R. (MO), Via Farini n.6.

Dalla documentazione presentata a corredo della domanda di rinnovo, con incremento della potenzialità di trattamento, dell'Autorizzazione Unica per la gestione di rifiuti ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/06, si conferma la continuazione senza modifiche dalle attività che sviluppano emissioni rispetto alla condizione legittimata con Determinazione della Provincia di Modena n.73 del 25/05/2014 "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera", secondo la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione
1	GENERATORE DI VAPORE
3	GAS SCARICO AUTOMEZZI
4	LOCALE CAMERA CALDA

e la modifica delle seguenti emissioni:

Emissione n.	Descrizione
2	SFIATI 5 SILI - Modifica funzione di alcuni sili: Silo 2 da adibire a funzione di Maturazione (riscaldamento 60°C / decantazione), Silo 5 da adibire a deposito rifiuto in attesa di conferimento.
5	LAVAGGIO BIDONI E FILTRI OLIO - Aggiunta di operazioni di pulizia/lavaggio con idro pulitrice delle maniche in acciaio inox utilizzate per la filtrazione dell'olio rigenerato.

C. ISTRUTTORIA E PARERI

La Conferenza di servizi ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006, alla quale sono stati invitati tra gli altri il Comune di Castelnuovo R. e DSP dell'AUSL, tenutasi in data 09/07/2019 si è conclusa con esito positivo.

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.107319 del 08/07/2019 ha prodotto contributo istruttorio.

Dall'analisi della documentazione agli atti risulta la descrizione del ciclo di lavorazione e delle sorgenti di emissioni derivanti dalle operazioni di deposito e trattamento rifiuti con produzione grassi colati mediante sistemi prevalentemente chiusi. Le emissioni odorigene sviluppate dalle operazioni di maturazione, carico sili con rifiuti e oli e grassi animali rigenerati, sono convogliate in atmosfera previa depurazione con sistema di adsorbimento conforme alla miglior tecnologia disponibile.

E' quindi verificato che per gli impianti e le attività svolte risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni. Si valuta pertanto che non sussistono condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta Gatti Srl, con impianto ubicato nel comune di Castelnuovo Rangone, Via Farini n.6, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

1. La presente autorizzazione è riferita alle seguenti **emissioni convogliate**:

PUNTO DI EMISSIONE N.01 – GENERATORE DI VAPORE A GAS NATURALE DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 1,162MW (Medio impianto di combustione)		
portata massima.....	1450	Nm ³ /h
altezza minima del camino.....	16	m
durata.....	10	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un tenore di O₂ del 3% validi fino al 31/12/2029:</u>		
Polveri.....	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂).....	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂).....	350	mg/Nmc
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti riferiti a un tenore di O₂ del 3%, validi dal 01/01/2030:</u>		
Polveri.....	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (come SO ₂).....	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂).....	250	mg/Nmc
<i>(I limiti di Polveri e di SO_x si intendono automaticamente rispettati)</i>		

PUNTO DI EMISSIONE N.02 – SFIATI CARICO SILI STOCCAGGIO RIFIUTI DA TRATTARE – TRATTAMENTO OLI E GRASSI – STOCCAGGIO OLI RIGENERATI E RIFIUTI (S1 Stoccaggio oli in attesa di trattamento – S2 Decantazione Maturazione - S3 ed S4 Stoccaggio prodotto rigenerato – S5 Deposito rifiuti in attesa di conferimento)

portata massima.....	600	Nm ³ /h
altezza minima del camino.....	16	m
durata.....	10	h/g
<u>Impianto di depurazione:</u>	IMPIANTO DI ADSORBIMENTO A CARBONI ATTIVI A LETTO FISSO SENZA RIGENERAZIONE	

PUNTO DI EMISSIONE N.03 – ESTRATTORE GAS DI SCARICO AUTOMEZZI

portata massima.....	1600	Nm ³ /h
altezza minima del camino.....	16	m
durata.....	2	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N.04 – ESTRATTORE CAMERA CALDA (fusti chiusi contenenti oli e grassi)

portata massima.....	5000	Nm ³ /h
altezza minima del camino.....	16	m
durata.....	8	h/g

PUNTO DI EMISSIONE N.05 – ESTRATTORE LOCALE LAVAGGIO BIDONI – LAVAGGIO PULIZIA FILTRI IN ACCIAIO

portata massima.....	6500	Nm ³ /h
altezza minima del camino.....	16	m
durata.....	8	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Sostanze alcaline (Come Na ₂ O).....	5	mg/Nmc

2. Le operazioni di winterizzazione, maturazione, scambio termico e centrifugazione di oli e grassi devono essere condotte con sistemi chiusi separati dall'ambiente esterno.
3. I fusti contenenti grassi e oli, posti nella "Camera calda", devono essere mantenuti chiusi.
4. Gli sfiati dei silos devono essere mantenuti chiusi e possono essere aperti esclusivamente nelle fasi di carico al fine del convogliamento degli sfiati al trattamento tramite impianto a Carboni Attivi (E2).
5. Il ventilatore di aspirazione deve essere attivato con sistemi automatici all'attivazione anche di una sola pompa elettrica dedicata alle operazioni di carico/scarico.
6. Non possono essere caricati più di tre silos e, di conseguenza, attivate più di 3 pompe contemporaneamente.

7. Entro il 31/12/2019 il gestore degli impianti deve inviare ad ARPAE-SAC i seguenti dati relativi al Generatore E1 definito Medio impianto di combustione esistente a seguito dell'entrata in vigore del DLgs 183/2017: Numero ore di lavoro operative annue, Carico medio di processo (% produzione rispetto alla potenzialità), Data di messa in esercizio.
8. Entro il 31/12/2019 deve essere eseguita una prima verifica analitica dell'emissione n.1 (Portata e Ossidi azoto). Gli autocontrolli proseguono con la periodicità prescritta.
9. I ricambi d'aria non sono sottoposti ad autorizzazione, a condizione che siano esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti.
10. La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:
 - la data di **messa in esercizio** con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni** successivi alla data di messa a regime. **Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.**
11. Relativamente al punto di **emissione n.2** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa regime con verifica di Portata, SOV (singoli composti) e Sostanze Odorigene a Monte e a Valle del depuratore.
12. Relativamente al punto di **emissione n.5** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa regime con verifica di Portata, Sostanze alcaline e Sostanze Odorigene.
13. Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta deve comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Qualora si rilevino problematiche di carattere igienico sanitario, l'eventuale imposizione di ulteriori sistemi di abbattimento delle sostanze odorigene/organiche è rimandata alle verifiche dei competenti organi controllo.

D.1. Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

14. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

D.2. Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

15. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:
 - da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);

- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).
16. Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul “Registro degli autocontrolli” o con altra modalità.
 17. La sostituzione del carbone attivo (che deve essere rigenerato con un aumento in peso del 20%) deve risultare dalle annotazioni effettuate a cura della Ditta sul Registro di carico-scarico dei Rifiuti.
 18. Al fine di mantenere in perfetta efficienza il depuratore, la Ditta adotta una procedura di verifica della saturazione del carbone attivo (es.: pesatura periodica).

D.3. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

19. Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:
 - l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell’esercizio dell’impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore deve comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
20. Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.
21. Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE (Distretto competente e SAC), entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

D.4. Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

22. L’impresa esercente l’impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro; in particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
 - Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)
23. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

24. I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.
25. Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). È facoltà dell'autorità competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.
26. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

27. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

28. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
29. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
30. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

31. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

32. I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
33. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.
34. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

35. Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:
- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
 - metodi normati e/o ufficiali
 - altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente
36. I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita l'Autorità Competente per il Controllo

(ARPAE). Per gli inquinanti riportati, possono inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Composti organici volatili (con caratterizzazione e determinazione dei singoli composti)	UNI EN 13649 (in caso di ricerca di composti estremamente volatili prevedere il raffreddamento della fiala durante il campionamento e/o doppia fiala di prelievo o, in alternativa, campionamento in sacche di materiale inerte tipo tedlar, nalophan posticipando l'adsorbimento su fiala, in condizioni controllate, in laboratorio)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725:2004
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

D.5. Prescrizioni relative agli autocontrolli.










37. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno **annuale** per i punti di **emissione n.1** (Portate e NOx) e **emissione n.2** (Portata e Sostanze odorigene a monte e a valle del abbattitore).
38. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e

mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata dell'autorizzazione.



39. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

RETE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- COLLETTORE FOGNARIO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DI LAVAGGIO
- - - - - TUBAZIONE PER REFLUI CALDAIA E SFIATO RAFFREDDAMENTO IN ACCIAIO INOX 316
-  POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS CON COPERCHIO IN GHISA CARRABILE
-  POZZETTO DI RACCOLTA IN CLS CON CADITOIA IN GHISA CARRABILE
-  CANALINA PREFABBRICATA CON GRIGLIA DI RACCOLTA CARRABILE
-  CANALA IN CLS CON GRIGLIA DI RACCOLTA CARRABILE
-  GRIGLIATO DI RACCOLTA REFLUI PIAZZOLA CARICO-SCARICO AUTOCISTERNE
-  POZZETTO CON SARACINESCA DI SICUREZZA NORMALMENTE CHIUSA PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI NEI BACINI DI CONTENIMENTO DA APRIRSI PER LE OPERAZIONI DI LAVAGGIO
-  POZZETTO PER RAFFREDDAMENTO REFLUI CALDAIA CON INTERNO IN ACCIAIO INOX 316 DI CAPACITÀ UTILE litri 1.000 = mc 1 ED ESTERNO IN CLS CON COPERCHIO CARRABILE IN GHISA
- SFIATO POZZETTO PER RAFFREDDAMENTO REFLUI CALDAIA IN ACCIAIO INOX 316
-  VASCA INTERRATA A TENUTA DI RACCOLTA DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DI LAVAGGIO DESTINATE ALLO SMALTIMENTO ESTERNO CON C.E.R. 16.10.02
-  POZZETTO PER POMPA SOMMERSA PER EVENTUALE SVUOTAMENTO BACINO SILI

COLLETTORE FINALE ACQUE MISTE

- COLLETTORE FOGNARIO FINALE ACQUE MISTE
-  POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS CON COPERCHIO IN GHISA CARRABILE
-  POZZETTO DI CAMPIONAMENTO FINALE ACQUE MISTE

LEGGENDA IMPIANTI F


A - Maturatore e Winteriz

B - Separatore centrifug

C - Frigorifero

FOGNATURA PUBBLICA
STRADALE ACQUE MISTE

VIA



A - Maturatore (SILO 02)

B - Filtrazione


C - Winterizzatore

D - Frigorifero

E - Separatore centrifugo

 Attacchi per le tuba

VIA



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.